



ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "DANTE ALIGHIERI" - GORIZIA

Sezioni associate:

Liceo Classico "Dante Alighieri" - Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi"
Istituto Magistrale "Scipio Slataper"

Gorizia, 13 ottobre 2007

CIRCOLARE N. 32

A TUTTI I SIGG. DOCENTI

Tutte le sedi

Oggetto: Modalità di trasmissione delle istanze e delle giustificazioni di assenza da parte dei Sigg. Docenti (17. Assenze per malattia CCNL 24 luglio 2003 - art. 23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49, lettera del CCNL 26.05.1999). Precisazioni operative.

Confermo, anche a séguito di cortesi richieste di chiarimento, che le indicazioni interne procedurali, di cui all'oggetto, già fornite negli anni scolastici precedenti, sono tuttora in vigore; vale a dire:

1. Comunicazione e istanza. L'assenza per malattia (compresa la prosecuzione dell'assenza per malattia precedentemente in atto), salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di segreteria della scuola *tempestivamente e, in ogni caso, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica*: con tale termine si intende l'orario di servizio dell'istituzione scolastica. Lo scopo della norma è infatti quello, tra l'altro, di consentire che si provveda con puntualità alla sostituzione, in un contesto organizzativo abbastanza complesso, come è la scuola.

L'assistente amministrativo annoterà le comunicazioni telefoniche in un apposito modello di *fonogramma*, contenente tutte le indicazioni necessarie alla scuola per la sostituzione. L'istanza di assenza verrà compilata e sottoscritta possibilmente mediante *l'apposito modello*, a disposizione presso le segreterie delle sedi della scuola.

2. Giustificazione. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi *entro i cinque giorni successivi* all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. Visite fiscali. La scuola dispone di norma, *sin dal primo giorno*, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso la competente ASS. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne *preventiva comunicazione* all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

4. Terapie invalidanti. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, a norma del comma 9 dell'art. 17. del vigente CCNL, *sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia*, di cui ai commi 1 e 8 dello stesso articolo (periodo di diciotto mesi e relativo trattamento economico), *oltre ai giorni di ricovero*, ospedaliero o di day hospital, *anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate*. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta in ogni caso l'intera retribuzione.

5. Comunicazione tempestiva di situazioni particolari.

Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, *dimori in luogo diverso* da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione, è tenuto a darne immediata notizia alla scuola, mediante la comunicazione di cui al punto 1), precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente, che intenda fruire del trattamento previsto dal comma 9 dell'art. 17 suindicato ("terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti connesse a gravi patologie") è tenuto a darne notizia *il più tempestivamente possibile* alla scuola. Qualora non espressamente dichiarato all'atto della comunicazione, l'assenza per malattia si intende richiesta per patologia non grave e non connessa a terapie invalidanti.

Il dirigente scolastico
Pietro Biasiol